

Istruzioni per inserimento del codice CUP in fattura

Le istruzioni per inserimento del codice CUP in fattura recepiscono il contenuto del D.L. n.13/2023, convertito con modificazioni con L. 41/2023 e la successiva sostituzione del comma 7 dell'art. 5 della citata Legge, operata dall'art. 1, comma 479, della L. n. 213/2023 (Legge di bilancio 2024) in vigore dal 1 gennaio 2024.

Tali istruzioni prevedono alcune importanti novità in merito all'obbligo di apposizione di dicitura del Codice Unico di Progetto (codice CUP) sulle fatture da presentare per la rendicontazione dei bandi di concessione di contributi.

I. Casistica delle fatture e indicazioni sull'inserimento del CUP

1. Per le fatture **antecedenti il 1° giugno 2023**, non è necessario riportare il codice Cup.
2. Per le fatture **a partire dal 1° giugno 2023**, relative a **domande di contributo presentate prima del 22 aprile 2023**, non è necessario riportare il codice Cup.
3. Per le fatture **a partire dal 1° giugno 2023**, relative a **domande di contributo presentate a partire dal 22 aprile 2023** e relative a spese sostenute **dopo la determina di concessione**, dovranno contenere obbligatoriamente il codice CUP, attribuito all'impresa con la determina di concessione (nella tabella Allegato A della determina di concessione, sulla riga relativa al contributo concesso all'impresa).
4. Per le fatture **a partire dal 1° giugno 2023**, relative a **domande di contributo presentate a partire dal 22 aprile 2023** e relative a spese sostenute **prima della determina di concessione, emesse da fornitori nazionali**, l'impresa dovrà alternativamente provvedere come segue:
 - A. **Realizzare un'integrazione elettronica da unire alla fattura originale**, secondo le modalità indicate dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n.14/E del 2019 (vedi la sezione "2. Indicazioni operative" di questa pagina).
In fase di rendicontazione, dovranno essere allegati sia la fattura originale sia il documento integrativo (autofattura integrativa trasmessa al Sdl).
oppure
 - B. **Emettere una nota di credito** volta ad annullare la fattura che non contiene il codice CUP e **richiedere al fornitore una successiva emissione di nuova fattura** contenente il codice CUP.
In fase di rendicontazione, dovranno essere allegati la fattura originale, la nota di credito e la fattura di nuova emissione.
5. Per le fatture **a partire dal 1° giugno 2023**, relative a **domande di contributo presentate a partire dal 22 aprile 2023** e relative a spese sostenute **prima della determina di concessione, emesse da fornitori esteri**, l'impresa dovrà provvedere come segue:

- A. **Realizzare un'integrazione elettronica da unire alla fattura originale**, secondo le modalità indicate dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n.14/E del 2019 (vedi la sezione "II. Indicazioni operative per l'integrazione elettronica della fattura originale" di questa pagina). In fase di rendicontazione, dovranno essere allegati sia la fattura originale sia il documento integrativo (autofattura integrativa trasmessa al Sdl).

II. Indicazioni operative per l'integrazione elettronica della fattura originale (solo per i punti A)

L'integrazione elettronica è possibile utilizzando il codice di autofattura/integrazione predisposto dall'Agenzia delle Entrate con "**Tipo-Documento**" "**TD20**":

- nella sezione "*Dati del cedente/prestatore*" vanno inseriti quelli relativi al fornitore che avrebbe dovuto emettere la fattura corretta;
- nella sezione "*Dati del cessionario/committente*" vanno inseriti quelli relativi al soggetto che emette e trasmette via Sdl l'autofattura;
- nella sezione "*Soggetto Emittente*" va utilizzato il codice "CC" (cessionario/committente).

Tale documento deve contenere sia i dati necessari per l'integrazione (dicitura bando e Codice CUP) sia gli estremi della fattura priva di CUP.

N.B. Si fa presente che l'integrazione elettronica della fattura originale non è una regolarizzazione della fattura a fini fiscali e contabili, ma una semplice integrazione che in quanto tale non altera i dati della fattura originale e non produce alcuna conseguenza sugli adempimenti fiscali.

Per le imprese che rientrassero nella casistica n. 3 ma che abbiano fatture emesse alla data di pubblicazione sul sito istituzionale di queste Istruzioni (1° marzo 2024), sarà possibile integrare la documentazione seguendo le indicazioni previste per le casistiche n. 4 e n. 5.